

Capitolo 2***D – La fase conclusiva.***

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2017 l'Ufficio ha trattato 1016 casi, di cui non conclusi 1 del 2014, 3 del 2015 e 41 del 2016.


I casi non ancora conclusi ammontano a 42, di cui 2 aperti nel 2016 e 40 nel 2017.

Il confronto con i dati riferiti ai cinque anni precedenti, riportato nella tabella 1, rivela un ulteriore, cospicuo, incremento della casistica trattata nel corso dell'anno (ivi compresi quindi i casi non conclusi negli anni precedenti), anche frutto di alcune istanze collettive, quantificabile nel 23% in relazione al 2016; per quanto riguarda i casi nuovi, cioè iniziati nel 2017, l'incremento rispetto al 2016 è quantificabile nel 25,29%. L'incremento, dall'anno 2012, risulta pari ad oltre il 125%.

Capitolo 2**TABELLA 1 – Casi trattati e nuovi dal 2012 al 2017.**

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	450	446	410	40
2013	507	467	476	31
2014	524	493	475	49
2015	665	616	614	51
2016	826	775	781	45
2017	1016	971	974	42


Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2012 al 2017 – Distribuzione per mese.

Capitolo 2

L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali convenzionati sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può evincere un incremento in termini numerici anche se di sole 15 unità dei casi trattati.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2012 al 2017.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2. Da quest'ultima si evince che, dopo quattro anni consecutivi in cui si era registrata una prevalenza dei Comuni, in questo esercizio si ritorna ad avere la prevalenza della Regione – 336 casi con un incremento numerico di 163 unità, pari a 12 punti percentuali, principalmente per effetto di tre istanze collettive relative a 64 unità ciascuna – anche rispetto all'importante presenza dei Comuni che hanno registrato 240 unità, 2 in meno rispetto al 2016, e una diminuzione percentuale di 5 punti. Questi due Enti sono poi seguiti dalle Amministrazioni ed Enti fuori competenza, in aumento numerico rispetto al 2016 di 51 unità e di 3 punti percentuali, e dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta che ha registrato anch'essa un incremento numerico di 28 unità e di 2 punti percentuali. Le Amministrazioni periferiche dello

Capitolo 2

Stato, in sensibile diminuzione numerica rispetto al 2016 di 71 unità e di 10 punti percentuali, sono seguite rispettivamente dalle *Unités des Communes valdôtaines*, che per converso sono in aumento di 17 unità e di un punto percentuale, e dagli Enti, Istituti, Aziende, Consorzi dipendenti dalla Regione che hanno registrato una diminuzione di un punto percentuale, passando da 20 a 14 casi trattati nell'anno in esame. Dal 2016, all'originaria suddivisione dei casi è stato aggiunto l'allegato n. 16 che ricomprende il caso relativo all'unico Comune valdostano non ancora convenzionato, per cui caso non di competenza del Difensore civico regionale, al quale si deve aggiungere un secondo caso, questa volta di competenza essendo relativo a richiesta di riesame del diniego dell'accesso civico ricompreso nell'allegato n. 20. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità è aumentata in termini numerici di 12 unità ma lievemente diminuita in percentuale rispetto a quella dell'anno precedente.

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2017.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	336	33%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	14	1%
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	72	7%
4 – Comuni valdostani convenzionati	240	24%
5 – Comuni valdostani non convenzionati	2	0%
6 – <i>Unités des Communes valdôtaines</i> convenzionate	48	5%
7 – Amministrazioni periferiche dello Stato	54	5%
8 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	143	14%
9 – <i>Questioni tra privati</i>	115	11%
Totale	1024*	100%

* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.

Capitolo 2

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'organizzazione (303 casi), segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico (290 casi fra i quali sono ricompresi anche i 192 casi delle tre principali istanze collettive registrate nell'esercizio in esame), seguito da quello dell'ordinamento (291 casi), a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, i tributi (33 casi), fra i quali anche quelli locali (15 casi), i servizi pubblici (30 casi), la residenza (16 casi), le sanzioni amministrative (14 casi), nonché dai settori delle politiche sociali (50 casi), dell'assetto del territorio (45 casi) che ricomprende tra l'altro l'edilizia (26 casi), l'urbanistica (12 casi), le opere pubbliche (9 casi) e le espropriazioni (3 casi), e ancora dell'istruzione, cultura e formazione professionale (42 casi) che ricomprende, tra le altre materie, l'istruzione (31 casi), la formazione professionale (5 casi) e il personale docente (4 casi).

Particolare rilievo ha il settore dell'assistenza sociale che ha registrato nel suo complesso un lieve decremento numerico, passando dai 136 casi del 2016 ai 134 dell'esercizio in esame: trattasi di casi principalmente per politiche sociali (50 casi), per emergenza abitativa pubblica (35 casi), nonché per previdenza e assistenza (30 casi). Fanno parte di questo settore anche le materie della cittadinanza (13 casi) e dell'immigrazione (6 casi) che quest'anno hanno fatto registrare un incremento di 13 unità.

Un lieve incremento, infine, è emerso nelle istanze complessive rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti ai servizi pubblici (30 casi), all'edilizia (26 casi), alla residenza (16 casi), ai tributi locali (15 casi), all'urbanistica (10 casi) e alle sanzioni amministrative (9 casi).

Per completezza di esposizione, si evidenzia che in questo esercizio sono stati esaminati anche due casi relativi a richieste di riesame del diniego dell'accesso documentale e quattro casi relativi a richieste di riesame del diniego dell'accesso civico.

Capitolo 2**TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica****Anno 2017.**

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	17	2%
2 – Agricoltura e risorse naturali	8	1%
3 – Ambiente	9	1%
4 – Assetto del territorio	45	5%
5 – Attività economiche	12	1%
6 – Edilizia residenziale pubblica	35	4%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	42	5%
8 – Ordinamento	291	33%
9 – Organizzazione	303	34%
10 – Politiche sociali	50	6%
11 – Previdenza e assistenza	30	3%
12 – Sanità	21	2%
13 – Trasparenza	12	1%
14 – Trasporti e viabilità	20	2%
15 – Turismo e sport	0	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.

Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22); come già per i precedenti cinque anni è stata predisposta un'apposita tabella concernente le proposte di miglioramento normativo e amministrativo (Allegato 23).

Capitolo 2

Si è inoltre deciso, come già precisato, al fine di dare conto di tutti i casi attinenti all'unico Comune valdostano non ancora convenzionato al 31 dicembre 2017, di mantenere l'allegato 16, inserito nel 2016, che dà conto del caso fuori competenza mentre l'allegato 20 ricomprende il caso di competenza sempre riferito a questa Amministrazione locale valdostana in quanto riferito a richiesta di riesame di silenzio diniego in materia di accesso civico, materia di competenza del Difensore civico ex decreto legislativo 33/2013.

Di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela.

Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie.

I casi e le proposte di miglioramento illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi o delle proposte di miglioramento, mentre l'elencazione complessiva degli stessi utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capitolo 2**3. I casi più significativi.****REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****PRESIDENZA DELLA REGIONE**

Casi nn. 127-128 e 130-131 – Contratto di lavoro a tempo determinato – risoluzione anticipata – limite di mesi trentasei ex articolo 19 decreto legislativo 81/2015 – legittimità – assimilazione a licenziamento – non sussiste – trasformazione del rapporto a tempo indeterminato – non sussiste – Presidenza della Regione.

Ha contattato il Difensore civico una cittadina, rappresentando quanto segue.

È stata assunta come dipendente a tempo determinato presso la Regione.

Recentemente, ha ricevuto una nota con la quale le si comunicava la risoluzione anticipata del contratto di lavoro, motivata in ragione del limite dei trentasei mesi stabilito dall'articolo 19 decreto legislativo 81/2015.

Il Difensore civico, dopo avere illustrato la questione, ha significato che trattasi di norma imperativa e che, conseguentemente, non è possibile un rinnovo.

Premesso che, ai fini di un'eventuale impugnazione, l'atto di risoluzione unilaterale riveste carattere recettizio, il Difensore civico ha spiegato come non si tratti di licenziamento in senso tecnico, in quanto il termine del rapporto di lavoro è imposto dalla legge.

La cittadina ha domandato se fosse possibile ottenere un indennizzo. Il Difensore civico ha risposto negativamente, proprio in quanto si è in presenza di norma imperativa.

Infine, il Difensore civico ha chiarito che il rapporto non può trasformarsi, nel lavoro pubblico, a tempo indeterminato.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Caso n. 258 – Iscrizione scolastica – regolamento dell'Istituzione – accoglimento – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è rivolto all'Ufficio un cittadino, genitore di studente minore, per rappresentare quanto segue.

Ha richiesto l'iscrizione del figlio presso un plesso di Gressan, che gli è stata negata, “*stante il raggiungimento della quota massima di iscrizioni per il plesso capoluogo e che ulteriori iscrizioni, da parte di residenti, sono previste o comunque devono essere rese possibili stante il requisito della residenza*”.

Capitolo 2

Il Difensore civico ha domandato all'Istituzione quali fossero i criteri utilizzati per il diniego in parola, con le relative motivazioni assunte alla base del diniego medesimo.

L'Istituzione replicava, esplicitando che la quota alunni relativa al plesso in argomento dovesse essere riservata in via prioritaria, essendo il Comune soggetto a forte immigrazione, ai residenti, poiché non era più possibile accogliere iscrizioni per altro plesso di Gressan.

Il Difensore civico rilevava che l'articolo 35, comma 1, del Regolamento di Istituto prevede un elenco di soggetti aventi diritto, in ordine decrescente, tenuto conto della disponibilità dei posti nelle classi attivate.

Pertanto, i soggetti indicati al n. 4 (residenti in altri Comuni), pur essendo in posizione deteriore, hanno, comunque, diritto all'iscrizione, qualora nel plesso non sia stata raggiunta la quota massima.

Conseguentemente, ai fini dell'iscrizione, occorre valutare, al momento, se vi siano disponibilità residue; la norma non sancisce la possibilità di riservare posti in previsione di eventuali ingressi di soggetti che precedono nel predetto elenco.

Con successiva nota, l'Istituzione ribadiva la sua posizione, aggiungendo che i soggetti residenti in altri Comuni non hanno diritto all'iscrizione posto che tale diritto si concretizza nel plesso di pertinenza, nel caso di specie Aosta, e che gli alunni "fuori zona" non concorrono a determinare l'assegnazione di risorse umane in organico di diritto e di fatto.

Il Difensore civico trasmetteva nota alla Sovrintendenza agli Studi, in base alla competenza in materia di vigilanza sul funzionamento delle Istituzioni scolastiche, sottolineando la mancata previsione normativa di una riserva di posti per eventuali residenti che dovessero richiedere l'iscrizione in futuro.

L'Istituzione comunicava al cittadino l'accoglimento della domanda di iscrizione.

COMUNI CONVENZIONATI**COMUNE DI AOSTA**

Casi nn. 153-155 – Contributo per assistente personale – mancata iscrizione dell'assistente nell'apposito registro – erogazione indebita – recupero – legittimità – Comune di Aosta.

Si è rivolto all'Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

Gli è stata notificata dal Comune di Aosta diffida a rimborsare la somma erogata a titolo di contributo per l'assistente personale della sorella, in quanto l'assistente medesima non è risultata iscritta, a seguito di controlli, nel registro apposito.

Capitolo 2

Il Difensore civico ritiene che la somma sia dovuta, poiché il requisito dell'iscrizione è previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 866/2014.

Il Difensore civico spiega, altresì, che l'Amministrazione ha cinque anni per procedere al recupero e precisa che la rateazione può avere tempi diversi dai ventiquattro mesi proposti.

Il cittadino comunica di uniformarsi al parere del Difensore civico.

COMUNE DI DONNAS

Casi nn. 265-268 – Iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente – cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente residenza – mancata comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione – invalidità del provvedimento – non sussiste – conseguenze di carattere fiscale – Comuni di Donnas e Valpelline.

Si è rivolta all'Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Le è stata notificata nota di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio all'anagrafe di Donnas, dove dimora abitualmente.

La cittadina era iscritta presso il Comune di Valpelline, nel quale è alla proprietà di tre alloggi, in uno dei quali risiedeva. Il Difensore civico spiega che la residenza viene stabilita ove il soggetto ha la dimora abituale.

La cittadina domanda se anche il Comune di Valpelline doveva inviare nota di avvio del procedimento amministrativo di cancellazione. Il Difensore civico risponde affermativamente.

Il Difensore civico spiega che l'omissione di detta nota non costituisce motivo di invalidità del procedimento, in quanto non incidente sul contenuto – la cancellazione – della determinazione finale.

Il Difensore civico spiega che, a seguito dell'iscrizione a Donnas, l'alloggio di residenza in Valpelline diventerà, ai fini fiscali, seconda casa.

COMUNE DI NUS

Caso n. 447 – Variante non sostanziale al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) – fondamento – deliberazioni precedentemente assunte riferentesi a fondi diversi – nuovo procedimento – necessità – Comune di Nus.

Si è rivolta all'Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Il Comune di Nus le ha significato l'avviso di avvio del procedimento di variante non sostanziale al P.R.G.C. contestualmente all'approvazione del progetto preliminare, relativamente alla costruzione di parcheggio.

Capitolo 2

La cittadina ha depositato le proprie controdeduzioni, rimaste prive di riscontro.

In particolare, la cittadina evidenzia che il procedimento in esame si basa su deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale assunte anni prima e riferentesi all'approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità del parcheggio insistente su altri mappali, cioè in altra proprietà della medesima, *iter* poi sospeso.

Attualmente, sono interessate particelle diverse, sempre di proprietà della cittadina.

Trattandosi di fondi diversi, il richiamo alle suddette deliberazioni risulta inconferente, dovendosi procedere con un nuovo progetto e una nuova dichiarazione di pubblica utilità.

Il Comune si è uniformato a tale indirizzo espresso dal Difensore civico.

COMUNE DI VALPELLINE

Casi nn. 265-268 – Comune di Valpelline – Si rinvia alla descrizione contenuta in questa stessa sezione relativa ai *Comuni convenzionati* concernente il Comune di Donnas.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Caso n. 237 – Trattamento pensionistico – maturazione ratei – prescrizione quinquennale – diritto intertemporale – decorrenza – I.N.P.S.

Si è rivolta all'Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Riferisce che beneficiava della pensione di reversibilità del marito, in forma ridotta in quanto lavoratrice dipendente.

Raggiunta l'età della pensione, nel 2007, avrebbe avuto diritto alla reversibilità piena. Tuttavia, ha reclamato la differenza solo a settembre 2016 e l'I.N.P.S. le ha significato che, dal 2007 al 2011, si era verificata la prescrizione.

Il Difensore civico, eseguiti gli opportuni approfondimenti, osserva quanto segue.

L'articolo 38, comma 1, lettera d), n. 2, del decreto legge 98/2011, ha ridotto la prescrizione dei trattamenti pensionistici da dieci a cinque anni.

Nulla quaestio riguardo ai trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore della norma (6 luglio 2011).

Si pone, invece, il problema dei trattamenti maturati *ante* novella.

Con messaggio n. 220/2013, l'I.N.P.S. ha chiarito che, quando residuano, come nel caso di specie, più di cinque anni rispetto al compimento della prescrizione decennale, si calcolano cinque anni dall'entrata in vigore della norma, con decorrenza, cioè, dal 6 luglio 2011.

Capitolo 2

Il Difensore civico concorda con la soluzione indicata dall'Istituto: trattandosi di riduzione del periodo di prescrizione, in misura dimezzata, e poiché la norma vale per l'avvenire, vanno riconosciuti i cinque anni, a decorrere dall'entrata in vigore della norma medesima.

Casi nn. 381-385 – Pignoramento presso terzi – crediti – distinzione – nuovo pignoramento – esclusione – interessi legali – riconoscimento – I.N.P.S.

Si è rivolta all'Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

A seguito di sentenza, l'ex marito è obbligato a corrisponderle un assegno divorzile.

A fronte del mancato pagamento, ha ottenuto un pignoramento presso terzi (I.N.P.S.).

Inoltre, la cittadina ha ottenuto un secondo pignoramento presso terzi a titolo di arretrati di assegno divorzile non pagati. L'I.N.P.S. le ha comunicato la rata mensile ma senza spiegarne il calcolo.

Recentemente, ha ricevuto l'accredito di una somma, senza distinzione tra credito a regime e arretrati.

Inoltre, la somma non pare corrispondere alla somma dell'assegno divorzile e della rata a titolo di arretrati.

Infine, il calcolo effettuato dall'Istituto non prevede la corresponsione degli interessi, che paiono dovuti, essendo prevista la soddisfazione dei crediti attraverso un piano di rientro.

Il Difensore civico ha contattato l'Istituto, ricevendone le seguenti informazioni.

È stato chiarito il calcolo della rata mensile ed è stata altresì precisata la distinzione tra le voci di credito.

Inoltre, non è completamente efficace un nuovo pignoramento, in quanto è pignorabile soltanto il quinto della pensione, detratta la somma corrispondente alla pensione minima.

Da ultimo, la cittadina ha comunicato che l'I.N.P.S. l'ha contattata per precisarle che gli interessi saranno calcolati e liquidati dopo l'ultima rata del capitale versata.

Capitolo 2**RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO
DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA****Caso n. 361 – Diritto di accesso ex legge 241/1990 – documentazione concernente stato di salute del figlio – silenzio-rifiuto – illegittimità – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.**

Un cittadino presentava all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta istanza di accesso a documentazione amministrativa, in qualità di genitore, richiedendo di estrarre copia non autentica di tutti i documenti prodotti e detenuti dall'U.S.L. concernenti il monitoraggio dello stato di salute del figlio minore.

L'Azienda, con messaggio via posta elettronica, richiedeva di fornire copia del documento di identità da allegare alla domanda di accesso.

Nella stessa data, il cittadino forniva riscontro alla richiesta, pur contestandone la debenza.

Non essendo stato dato riscontro alla domanda di accesso, maturava il silenzio-diniego.

Con rituale nota, il cittadino richiede l'intervento del Difensore civico.

Il Difensore civico rappresenta quanto segue.

Non appare revocabile in dubbio che l'istante sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e che abbia un interesse concreto, diretto e attuale all'ostensione della documentazione, come prevede il comma 1, lettera b), dell'articolo 22, legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, posto che la documentazione medesima concerne precipuamente la sua posizione di genitore, responsabile della salute del figlio minore.

L'articolo 24, comma 1, legge 241/1990 contiene l'elencazione di documenti sottratti all'accesso, tra cui non figurano quelli esposti all'odierno scrutinio.

Il successivo comma 7 prevede che *“Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*, con ciò riprendendo le norme del decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della privacy, che dettano alcune prescrizioni di cautela quando sono in gioco dati sensibili e giudiziari e stabiliscono il cosiddetto principio del bilanciamento nel caso concreto quando il diritto di accesso non possa concretarsi se non attraverso la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei controinteressati.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, neppure tale eventuale bilanciamento rileva.

Capitolo 2

Se è vero, infatti, che trattasi di dati relativi allo stato di salute, è altrettanto vero che, nel caso che ci occupa, il minore non può essere certamente considerato terzo rispetto al padre, in ragione della predetta posizione di tutela in capo al padre medesimo.

Si ritiene, pertanto, illegittimo il diniego all'ostensione dei documenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 241/1990.

**RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO
DELL'ACCESSO CIVICO****COMUNE DI COURMAYEUR**

Caso n. 196 – Diritto di accesso ex decreto legislativo 33/2013 – documentazione concernente strada pubblica – silenzio-rifiuto – illegittimità – Comune di Courmayeur.

Un cittadino ha richiesto al Comune di Courmayeur informazioni relative alla natura di strada, privata o pubblica, nonché copia di verbali e/o delibere e/o provvedimenti aventi ad oggetto la problematica.

Il Comune restava silente, di talché maturava il silenzio-rigetto.

Con rituale nota, il cittadino richiedeva l'intervento del Difensore civico, che osservava quanto segue.

L'accesso generalizzato di cui all'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede il diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La richiesta deve riguardare dati, informazioni e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche.

Per la lettera della norma, in coerenza, per altro, con la disciplina dell'accesso documentale ex legge 241/1990, resta escluso che l'Amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. L'Amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Amministrazione stessa.

Conseguentemente, il cittadino vanta il diritto di accesso generalizzato in ordine alla prima e all'ultima richiesta che ha formulato.

Capitolo 2

Tanto, nel rispetto di eventuali diritti dei controinteressati. Non si ravvisano casi di esclusione, assoluta o relativa, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

È quindi illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dal Comune.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative.**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI****Proposta di miglioramento normativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Seguito.**

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente e in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini *Eurotax* – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile,

Capitolo 2

eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli e in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accoglibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

La citata Struttura, dopo avere in un primo tempo comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava considerando, tenuto conto del forte impegno finanziario che ne sarebbe conseguito, altre soluzioni, a fronte dell'auspicio che la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore, a fine agosto 2011 ha richiesto alla Direzione Attività economiche e Assicurazioni di valutare la possibilità di stipulare specifici contratti assicurativi.

Ad inizio luglio, trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Ente competente, il nuovo Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura. A dicembre 2012 è pervenuta per conoscenza una nota della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, indirizzata al Presidente della Regione e al competente Assessore, nella quale la Struttura regionale precisava che *“al fine di uniformare il comportamento dell'Amministrazione regionale nell'erogazione di sovvenzioni economiche nell'ottica degli interventi di rimodulazione del bilancio per il rispetto del patto di stabilità, si ritiene opportuno diminuire la concessione di indennizzi in seguito a collisioni con animali selvatici di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto concesso, passando dal 75% al 65% del danno rilevato, modificando a tal fine la D.G.R. 1564/2001”*.

Nel contempo, la Struttura competente, significando *“che da diverso tempo i proprietari di veicoli incidentati in seguito a collisione con animali selvatici hanno evidenziato, anche per il tramite del Difensore civico, la necessità di adeguare l'importo degli indennizzi all'attuale costo della vita”* sottoponeva agli organi politici citati ulteriori modifiche ai criteri di concessione degli indennizzi in questione.

Questo Ufficio ha quindi ribadito di restare in attesa degli sviluppi concreti della questione *in fieri*.